



“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI SPORTIVE”

AUDIZIONE INFORMALE

MARTEDÌ 9 APRILE 2019

Alla

Camera dei Deputati

VII Commissione Permanente Cultura, scienza e istruzione

via e-mail a: com_cultura@camera.it

OGGETTO: *Disegno di Legge collegato alla manovra di finanza pubblica, recante: Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (C. 1603-bis) - Audizione informale Associazione Italiana Calciatori martedì 9 aprile 2019, alle ore 10*

On.li Componenti della Commissione,

nel ringraziare per l'invito rivolto alla nostra Associazione rappresentativa categoriale dei calciatori (di seguito anche solo brevemente nel suo acronimo ufficiale, AIC), prendiamo spunto dall'elenco degli ambiti tematici del Disegno di Legge, per concentrare il nostro breve *report* sui relativi aspetti di nostra competenza.

In particolare, sul Capo II del Disegno di Legge, in tema di Disposizioni in Materia di Professioni Sportive.

Si allega la seguente documentazione:

1. Copia Norme Transitorie e Finali dello Statuto della FIGC;
2. Statuto dell'Associazione Italiana Calciatori.

Con osservanza.

Associazione Italiana Calciatori

Il Presidente

Damiano Tommasi

SOMMARIO DEI TEMI TRATTATI

- 1) Nata nel 1968, l'**Associazione Italiana Calciatori (AIC)** è l'associazione rappresentativa degli interessi delle calciatrici e dei calciatori, sia professionisti che dilettanti. L'AIC sottoscrive gli accordi collettivi di lavoro sportivo.
- 2) La **L.91/1981** costituisce, ancora oggi, l'architrave del sistema lavoristico sportivo e i suoi **principi generali non appaiono superabili**. Altrettanto non superabile è la dicotomia tra professionismo e dilettantismo, come attualmente normata. Appare, piuttosto, auspicabile ampliare il campo di applicazione soggettiva della L.91/1981, garantendo il contemperamento tra le necessità di riconoscere le **tutele tipiche del lavoro subordinato** ai soggetti che ne sono attualmente sforniti e quella di assicurare il riconoscimento della **specificità del rapporto di lavoro sportivo**.
- 3) AIC propone una **nuova impostazione della "Legge Melandri"**, sulla scorta dell'esperienza dei principali contesti calcistici europei:
 - a. nuove intese sui rapporti di **mutualità tra le Leghe**, eliminando le attuali storture al principio di "parità competitiva";
 - b. riformulazione dei criteri tecnico-sportivi di assegnazione delle somme alle categorie professionistiche minori, anche nell'ottica della **valorizzazione dei vivai nazionali** e dell'impiego di **calciatori convocabili nelle Nazionali**;
 - c. istituzione di un vincolo di destinazione per la realizzazione di **percorsi di formazione** ("dual career") e di **reinserimento professionale** ("job placement") per calciatori professionisti e dilettanti di vertice.
- 4) Appare urgente e necessaria una rivisitazione dell'istituto per **ridurre il vincolo sportivo al compimento del 18° anno** d'età. Nella sua attuale formulazione e malgrado le recenti modifiche all'art.32 bis delle NOIF, l'istituto del **"vincolo sportivo" viola i principi della normativa nazionale e internazionale**: (tra gli altri) gli artt.2, 3 e 18 della Costituzione Italiana, dell'art. 11 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dell'art.20 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948, (in ambito sportivo nazionale) l'art. 12 dei Principi Fondamentali delle FSN e DSA CONI.
- 5) L'errata valutazione della "Riforma Fornero", che ha soppresso l'ex-INPDAP e l'ex-ENPALS, ha fatto confluire in gestione all'INPS tre fondi pensioni. A fronte di questo, non è previsto alcun rappresentante per i lavoratori sportivi nel CIV. AIC richiede l'**inserimento di 2 rappresentanti nel CIV** dell'Istituto, al fine di garantire la rappresentatività del mondo sportivo professionistico.
- 6) Nell'ambito delle procedure fallimentari che interessano società di calcio ed il trasferimento del "titolo sportivo" in ipotesi di insolvenza della società, AIC propone di **demandare all'esclusivo impulso degli organi concorsuali le procedure di valutazione** dell'azienda sportiva, da eseguire attraverso una perizia giurata di un esperto.
- 7) L'ipotesi sanzionatoria di **nullità dei contratti e dei tesseramenti dei calciatori**, in caso di intervento nella trattativa, a qualsiasi titolo, di un soggetto non iscritto nel Registro Nazionale degli agenti, si presta ad essere utilizzata in maniera distorta e fraudolenta. Pur comprendendo e lodando l'impegno normativo in tema di riordino dei rapporti con gli agenti sportivo, riteniamo che non possa essere prevista la nullità in tali fattispecie poiché tale previsione rischierebbe di **penalizzare eccessivamente il lavoratore sportivo**.

APPROFONDIMENTO DEI TEMI TRATTATI

A CURA DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI

1) Premessa e inquadramento dell'AIC

L'AIC, che attualmente conta circa diciottomila (18.000) iscritti, è l'associazione rappresentativa degli interessi delle calciatrici e dei calciatori, sia professionisti sia dilettanti, come emerge dal primo punto delle "Norme Transitorie e Finali" dello Statuto della FIGC (DOC. 1); in tale ottica, per l'effetto, è soggetto abilitato e riconosciuto quale organo di rappresentanza degli interessi collettivi categoriali dei calciatori professionisti abilitati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ai fini di cui all'art. 4 della L. n. 91/1981.

L'AIC, pertanto, sottoscrive gli accordi collettivi di lavoro sportivo applicabili ai calciatori professionisti, a seconda della categoria di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto AIC (DOC. 2) l'associazione: *"si propone, nel pieno rispetto delle leggi dello Stato e delle prescrizioni della FIGC, di tutelare gli interessi morali, professionali ed economici di tutti i propri associati e di intraprendere, altresì, ogni iniziativa per ottenere il completo riconoscimento dei loro diritti costituzionalmente garantiti sia in ambito professionistico che dilettantistico"*.

Senza distinzione tra professionisti e dilettanti, la scrivente associazione persegue, sin dalla sua istituzione i naturali obiettivi di autotutela collettiva categoriale per garantire assistenza, in ogni ambito e livello calcistico, alle calciatrici e ai calciatori, a prescindere dal loro *status* professionale.

Tale obiettivo, nel corso degli anni, si è focalizzato, in particolare, nella costante richiesta – anche attraverso legittime forme di *moral suasion* nell'ambito degli organi federali cui partecipa – del riconoscimento di tutele, anche di natura previdenziale, in ambito dilettantistico e nella parificazione dei diritti delle calciatrici con i calciatori, nonché nella strenua difesa della Legge n. 91/1981, quale fondamentale strumento di tutela dei diritti dei lavoratori sportivi tramite essa riconosciuti.

Cogliamo, pertanto, con estremo interesse l'invito dell'Ecc.ma Commissione in ragione dei temi trattati che sono di particolare centralità nell'ambito degli obiettivi della nostra associazione.

Ai fini della trattazione che segue, tuttavia, si rende necessaria una premessa di carattere metodologico che tocca un profilo di criticità del sistema, ovvero l'assenza di un chiaro riconoscimento, in ambito normativo e sportivo, della peculiarità dell'elemento dell'eterodirezione che viene in rilievo nei rapporti, anche di natura dilettantistica, che legano le calciatrici e i calciatori alle società calcistiche.

Non può, invero, sussistere dubbio alcuno in ordine al fatto che non sussista oggi altra tipologia di rapporto di natura personale economicamente apprezzabile nel quale l'eterodirezione sia così marcata come nell'ipotesi dei rapporti di lavoro tra calciatrici/calciatori e società, poiché soggetti obbligati al rispetto delle direttive societarie anche al fuori delle prestazioni professionali tipiche, *i.e.* allenamenti e gare, con una rilevanza sempre maggiore delle condotte di vita e delle abitudini delle atlete e degli atleti anche all'interno della loro quotidiana sfera privata.

Tale criticità è del tutto centrale sol che si consideri come tanto le norme internazionali sportive, quanto gli *input* che pervengono dall'interpretazione delle norme Eurounitarie, tramite la Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, si limitano a distinguere le atlete e gli atleti in professionisti o dilettanti sulla base esclusivamente del possesso di un contratto scritto e della percezione di un compenso superiore alle spese sostenute per l'esercizio dell'attività (cfr. l'art. 2 del FIFA *Regulations on the Status and Transfer of Players*).

È, dunque, lodevole lo scopo del Disegno di Legge contenuto nell'art. 4, co. 1, laddove il Legislatore si prefigge di garantire: *"l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport"*; siamo

persuasi che ciò servirà a porre un freno al fenomeno della cd. “fuga dalla subordinazione”, sulla quale spesso alcuni operatori ragionano per ridefinire i termini di sostenibilità economica delle società sportive.

La sostenibilità di un sistema non può essere ricercata andando a colpire l’anello debole della catena che, tuttavia, è pur sempre la e il protagonista esclusivo del fenomeno sportivo.

2) il Disegno di Legge e la non superabilità dei principi generali di cui alla L. n. 91/1981; eventuali proposte di riforma

Fatta tale doverosa premessa, l’AIC condivide pienamente l’obiettivo del Disegno di Legge di superare ogni forma di discriminazione e di disparità di trattamento tra calciatori professionisti da una parte e calciatrici e calciatori dilettanti dall’altra (per i quali il primo comma dell’art. 94^{ter} delle Norme Organizzative Interne della FIGC esclude esplicitamente “ogni forma di lavoro autonomo o subordinato”) che non sia strettamente giustificata da una effettiva e non formale difformità dell’attività svolta.

È del tutto esecrabile, invero, l’assenza totale di qualificazione giuridica e, conseguentemente, di garanzie di natura assistenziale e previdenziale (salvo sparuti interventi normativi) nei confronti di soggetti che, come segnalato in premessa, condividono con i professionisti un grado di dipendenza e di eterodirezione pressoché identico.

Il sistema oggi delineato, appare palesemente incoerente con il principio costituzionale della cd. indisponibilità del tipo normativo subordinazione esistente nell’ambito della vigente normativa lavoristica, oggi viepiù rafforzato dalle previsioni del d.lgs. n. 81/2015 e, in particolare, dal suo articolo 1, in virtù del quale: “*Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro*”.

Ciò induce a ritenere che le finalità della legge delega indicati nell’art. 4, comma, 1 lettera c), possano essere sostanziate esclusivamente in una chiara indicazione dei parametri economici e di incidenza del potere gerarchico della società (ulteriore rispetto alle più blande obbligazioni di cui al rapporto associativo o di tesseramento) in presenza dei quali deve essere riconosciuta la natura professionale e di lavoro dipendente del calciatore o della calciatrice.

È, dunque, impensabile a normativa vigente ritenere ancora possibile mantenere una terza specie “intermedia” di lavoratore, *la calciatrice e il calciatore dilettante*, che si inserisca nella dicotomia costituzionale (artt. 4 e 35) subordinazione/autonomia.

Di tale aspetto pare ben conscio il Disegno di Legge, il quale tenta finalmente di porre un argine a tale area “grigia” della prestazione sportiva dilettantistica, laddove si concretizzi in una attività retribuita in modo anche superiore ai professionisti delle categorie immediatamente superiori, ed eseguita alla stregua di un vero e proprio lavoro sportivo dipendente.

Si tratta, infatti, di un’area di lavoro che continua tuttora a rappresentare un *vulnus* rispetto al diritto del lavoro nazionale ed Eurounitario, posto che, come chiarito dalla Corte Costituzionale nella nota Sentenza n. 115/1994: “*allorquando il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento - eventualmente anche in contrasto con le pattuizioni stipulate e con il "nomen juris" enunciato - siano quelli propri del rapporto di lavoro subordinato, solo quest’ultima può essere la qualificazione da dare al rapporto, agli effetti della disciplina ad esso applicabile*”.

Ciò che appare importante rimarcare è, tuttavia, un aspetto fondamentale ossia la speranza che tale intervento non si traduca in un superamento *tout court* della legge n. 91/1981, che ancora oggi rappresenta l'architrave del sistema lavoristico sportivo.

Analogamente, è importante segnalare come la risposta ai lodevoli obiettivi normativi non potrà essere data attraverso la creazione di una via intermedia, allo stato dell'arte non compatibile con i generali principi del diritto del lavoro.

La subordinazione dell'atleta professionista non si risolve, infatti, come premesso, unicamente nella eterodeterminazione societaria delle cadenze temporali della prestazione, che costituisce solo un particolare aspetto del vincolo di subordinazione, da rinvenire anche nell'obbligo di rispettare non solo le "istruzioni tecniche", ma anche nel rispetto delle "prescrizioni" impartite per il conseguimento degli scopi agonistici e nella soggezione ad un penetrante potere disciplinare.

Basti pensare al dettato normativo dell'art. 10 dell'Accordo Collettivo AIC/LNPA attualmente in vigore (riportato anche nelle altre pattuizioni collettive delle categorie professionistiche), laddove si prevede addirittura al quarto comma che *"le prescrizioni attinenti al comportamento di vita del calciatore sono legittime e vincolanti, previa accettazione delle stesse da parte del calciatore, accettazione che non potrà essere irragionevolmente rifiutata, soltanto se giustificate da esigenze proprie dell'attività professionistica da svolgere, salvo in ogni caso il rispetto della dignità umana"*.

Per l'effetto, la creazione di un tipo intermedio di lavoro sportivo tra autonomia e subordinazione, oltre che aggredibile sotto il profilo della legittimità, aprirebbe le porte a un'inevitabile proliferazione di contenzioso in ordine alla qualificazione del rapporto.

Tale aspetto, ci porta a ritenere che la l. n. 91/1981 rappresenti una norma non superabile in punto di dicotomia professionismo/dilettantismo (*recte* prestazione sportiva dilettantistica) e che sia, piuttosto, necessario ampliarne il campo di applicazione soggettiva, garantendo il contemperamento tra la necessità di riconoscere le tutele tipiche del lavoro subordinato ai soggetti che ne sono attualmente sforniti e quella di assicurare il riconoscimento della specificità del rapporto di lavoro sportivo.

Come, infatti, chiarito dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, la Legge n. 91/1981 rappresenta già di per sé *"una legge speciale ... che contiene sotto molti versanti numerose e vistose regole, sovente in senso peggiorativo, rispetto alla disciplina generale del rapporto di lavoro subordinato"* (cfr. Cass. n. 9551 del 11-04-2008).

Per l'effetto, non si ravvisa alcuna necessità di superamento del quadro normativo sportivo, già peculiare e specificamente calibrato per il fenomeno settoriale, quanto piuttosto quella di integrare tale disposizione ampliandone la platea dei soggetti interessati.

Ulteriormente, va rammentato come il testo del disegno di legge preveda - in uno con l'obbligo di individuazione della figura del lavoratore sportivo a prescindere che operi in ambito dilettantistico o professionistico - anche la necessità di definizione dell'ambito di applicazione della tutela assicurativa, fiscale e previdenziale dei lavoratori sportivi; dovranno essere stabilite regole di gestione del fondo di previdenza e dovrà essere valorizzata la formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani, garantendo loro la crescita anche culturale e la preparazione professionale per il post-carriera.

Tale apprezzabile norma di programma può essere declinata, nell'ambito della generale dicotomia sportiva subordinazione/prestazione di lavoro dilettantistico, con la individuazione di specifici settori (giovani sino a 21 anni, ovvero calciatori o calciatrici al primo contratto professionistico) per cui sia configurabile un peculiare trattamento fiscale e contributivo agevolato, con oneri ridotti ed anche con sgravi a beneficio delle società, senza con ciò precludere il mantenimento delle garanzie del lavoratore dipendente.

Tale precetto discende, a nostro parere, dall'interesse diretto dello Stato all'inserimento nel mercato del lavoro dei giovani calciatori e delle calciatrici - all'esito dell'eventuale scelta federale riguardo al primo professionismo sportivo femminile di squadra in Italia - valutando dunque la rilevanza pubblicistica sia dell'interesse alla tutela dei vivai, sia delle azioni a contrasto di ogni differenza di genere.

In ordine agli sgravi per l'assunzione di giovani calciatori, da non connettere all'istituto dell'apprendistato, va altresì specificato che tale premialità destinata alla scelta di stipulare un contratto professionistico con un *under* non può essere concorrente, pena l'inefficacia della *ratio* normativa, ad un obbligo ordinamentale al tesseramento e/o all'utilizzo in campo di un numero minimo di atleti cui sono connessi i benefici e gli sgravi.

3) il Disegno di Legge e la riforma della mutualità

L'Associazione Italiana Calciatori auspica una nuova impostazione della c.d. Legge Melandri, sulla scorta di quanto avviene nei migliori contesti calcistici europei, nei quali troviamo percentuali nettamente superiori di mutualità verso le categorie inferiori, senza vincoli di destinazione (vedasi i dati FIFPro, tra i quali, a solo titolo esemplificativo, quelli riferiti alla Francia - ripartizione delle entrate derivanti dalla vendita dei diritti tv stabilita nella misura dell'81% per i Club di Ligue1 e 19% per le categorie inferiori - e Spagna - 90% per la Liga, 10% per la Segunda Liga, a cui si aggiunge un contributo di solidarietà a beneficio delle categorie inferiori alimentato, in proporzione a quanto ricevono cadauno, direttamente dai Club e pari al 7,5% dell'importo complessivo); oggi non viene valorizzata appieno l'importanza che la Serie B, la Serie C e Lega Nazionale Dilettanti rivestono nella piramide del nostro sistema, la socialità che esprimono nei loro territori (Bilancio Sociale) e l'oggettiva difficoltà delle leghe professionistiche minori - nonostante gli sforzi profusi negli ultimi anni - di reperire risorse autonome sul mercato dei diritti televisivi, coperto ormai in tutti gli spazi dalla serie A.

La *ratio* della Legge era indubitabilmente quella di dare un significato concreto al concetto di equilibrio competitivo nel nostro sistema, partendo da una redistribuzione delle risorse, necessario per ricercare l'equilibrio sportivo, sia all'interno delle singole serie, sia tra le diverse categorie professionistiche. Invece, già all'interno della Serie A troviamo oggi le contrapposte esigenze, da un lato, dei grandi Club che hanno necessità di essere competitivi a livello europeo e, dall'altro, delle altre squadre che ricercano una più equa ripartizione delle risorse legata alla competizione nazionale.

La legge dovrebbe in futuro favorire, se non addirittura imporre, nuove intese sui rapporti di mutualità tra le Leghe, eliminando le attuali storture al principio di parità competitiva rappresentate, ad esempio, dal c.d. *paracadute* (ovvero dalle ingenti somme riconosciute per più stagioni sportive alle società retrocesse dalla Serie A alla Serie B).

Inoltre, a nostro sommo avviso, è diventata improcrastinabile una riformulazione della Legge anche nella parte in cui definisce i criteri tecnico-sportivi di assegnazione delle somme alle categorie professionistiche minori, oggi improntati sul meccanismo della rendicontazione: riconoscere una maggiore mutualità di sistema a Serie B, Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti per il ruolo determinante che svolgono nel nostro mondo, significa ottenere una maggiore distribuzione di somme a pioggia, che dovrebbe essere accompagnata dalla corresponsione di aggiuntive risorse a quelle società che investono realmente nei propri settori giovanili.

La Legge dovrebbe aiutare la Serie B e la Serie C a improntare una reale politica dei giovani che si fondi sul doppio principio dei mezzi impiegati - l'unico criterio oggi in parte utilizzato - e dei risultati ottenuti (non tanto a livello di squadre giovanili ma, soprattutto, in relazione alle carriere che hanno realmente compiuto i giovani

allevati/impiegati/valorizzati nelle singole squadre).

Un progetto sportivo che permetta una vera valorizzazione dei vivai nazionali, accompagnato da norme che, all'interno dei vincoli legislativi presenti, agevolino l'utilizzo dei calciatori convocabili in Nazionale.

Proponiamo, infine, l'istituzione di un vincolo di destinazione per attività solidaristiche e di formazione relativamente ad una quota della mutualità prevista dalla Legge.

Tale quota potrà essere destinata a finanziare:

- la realizzazione di percorsi di formazione rivolti a calciatori professionisti e dilettanti “di vertice”, da svolgersi durante il periodo della carriera agonistica [“dual career”], come già auspicato e promosso dall'Unione Europea in tema di sport;
- lo sviluppo di percorsi di reinserimento professionale [“job placement”] fondati sulla valorizzazione delle competenze e propensioni acquisite nel corso della carriera agonistica, riservati a calciatori professionisti o dilettanti “di vertice”, oltre il termine della carriera agonistica.

L'Associazione Italiana Calciatori ha ideato e promuove percorsi di approfondimento e consapevolezza sulla professione di calciatore e corsi di formazione ed inserimento nel mondo del lavoro, oltre il termine della carriera agonistica.

Con la collaborazione delle Leghe di Serie B e Pro e dell'Associazione Allenatori nonché con il sostegno del Fondo di Fine Carriera e dell'Istituto per il Credito Sportivo, AIC realizza i seguenti corsi:

- in-carriera:
 - a. “Formazione Primavera” [per i giovani delle squadre primavera di Serie A e B],
 - b. “Facciamo la Formazione” [per calciatori di Serie B e Lega Pro],
- post-carriera:
 - a. “Segretario Amministrativo” [per ex-calciatori e allenatori professionisti],
 - b. “Da Calciatore a Imprenditore [per ex-calciatori],
 - c. “Borsa di studio Morosini” [per ex-calciatori].

L'Associazione promuove la partecipazione dei calciatori, a tutti i livelli, a percorsi universitari qualificati.

Unica associazione di categoria al mondo, ha istituito un corso di laurea triennale dedicato alle Scienze Motorie nel calcio.

4) Il Vincolo Sportivo dei dilettanti

Il vincolo sportivo è il rapporto che lega il calciatore/calciatrice alla società in favore della quale è tesserato; mediante il tesseramento, infatti, l'atleta ha la possibilità (che altrimenti non avrebbe) di esercitare in forma organizzata, all'interno della Federazione, l'attività ludico motoria sportiva del gioco del calcio.

“Il vincolo”, tuttavia, come prevede l’art. 12 dei Principi Fondamentali degli Statuti sanciti dal CONI, “è a tempo determinato. Gli statuti dovranno prevederne la congrua e ragionevole durata.” La normativa Federale, al primo comma dell’art. 32 delle NOIF prevede che *“I calciatori/calciatrici “giovani” dal 14° anno di età anagraficamente compiuto possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti, per la quale sono già tesserati, vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età [...]”*. Undici anni di vincolo sportivo, quindi, per la medesima società.

L’art. 32 bis prevede poi la possibilità per calciatori e calciatrici, che entro il termine della stagione sportiva in corso abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, di chiedere lo svincolo per decadenza, mediante una raccomandata da inviare ai Comitati ed alle Divisione di appartenenza, nel periodo compreso fra il 15 giugno e il 15 luglio di ciascun anno. Il termine del venticinquesimo anno di età per avvalersi della possibilità di svincolo per decadenza è entrato in vigore il 1° luglio 2004 (art. 32 ter NOIF); fino ad allora la durata del vincolo era illimitata.

La predetta modifica – seppur di estrema rilevanza – non ha tuttavia eliminato le problematiche legate ad un istituto che persiste tuttora solo in Italia e in Grecia e che impedisce a coloro che sono amatori *stricto sensu* – ovvero alla maggior parte dei calciatori e calciatrici dilettanti - di praticare senza impedimenti la propria attività agonistica. Il vincolo così concepito crea un legame indissolubile non tanto con la federazione sportiva di appartenenza, ma con la società in favore della quale viene tesserato, che ha la possibilità di decidere la durata di tale vincolo. Le inevitabili storture collegate a questo istituto creano un vero diritto di proprietà sulla vita calcistica dell’atleta dilettante, il quale, sino ai 25 anni, non ha possibilità di svincolarsi se non mediante le modalità elencate dall’art 106 NOIF o a seguito di procedimenti giudiziari di lunga durata.

Il sistema, pertanto, comporta la inevitabile possibilità per le società sportive dilettantistiche di lucrare sulla carriera del giocatore ad esse vincolato. Dal 2004 ad oggi numerosi sono stati gli interventi del mondo sportivo, giuridico e politico, volti a predisporre una migliore disciplina della materia che, partendo dai principi costituzionali e dalla tutela della libertà individuale, contemperino le esigenze dei diversi soggetti coinvolti, valorizzino forme alternative di tutela dei vivai e impedisca il proliferare di un “mercato” dei calciatori dilettanti.

Recentemente sono state emesse dagli stessi Organi di Giustizia Sportiva della FIGC numerose pronunce di condanna alla pratica del pagamento di un importo in cambio dello svincolo del giovane calciatore dilettante. Giovane calciatore dilettante che non ha alternative se vuole continuare a praticare liberamente la sua passione. Anche i giudici di merito chiamati a decidere sul tema hanno ribadito l’illegittimità dell’istituto sia con riferimento ai principi dell’ordinamento statale, sia riguardo a quello europeo ed internazionale.

Il Parlamento europeo attraverso la risoluzione del 2 febbraio 2012 sulla “Dimensione europea dello sport” (2011/2087(INI)) ha sostenuto con forza che *“la valorizzazione di nuovi talenti rappresenta una delle attività principali delle società sportive e che un’eccessiva dipendenza dal trasferimento dei giocatori possa minare i valori dello sport”*. Nel convegno organizzato dalla FIGC, dal 30 gennaio al 1 febbraio 2006 dal titolo “Progetti, riforme, valori: le nuove sfide del calcio italiano”, la commissione “Le garanzie” riprendendo il principio dettato dall’art. 1 della legge 23 marzo 1981 n. 91 secondo cui *“l’esercizio dell’attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale che collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero”*, ha affermato che l’articolo sul vincolo *“dovrà essere riformulato prevedendo per il giovane dilettante lo svincolo al 18° anno di età, in ottemperanza al codice civile, invece che al compimento del 25° anno di età (come previsto dal testo attuale)”*. La commissione ha quindi auspicato *“un adeguamento ai principi stabiliti in ambito internazionale che qualificano il calciatore come amateur e quindi libero di trasferirsi da una società a un’altra”*.

Numerosi infatti risultano i principi stabiliti in ambito internazionale, ma anche nazionale, violati dalla vigente normativa sul vincolo sportivo. In particolare: la libertà di esplicazione della propria personalità nell’ambito delle formazioni sociali sancito dall’art. 2 della Costituzione; il diritto alla parità di trattamento ex art. 3 della Costituzione rispetto agli atleti professionisti; la libertà di associazione, tutelata dall’art. 11 della Convenzione

europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dall'art. 22 del patto interazione sui diritti civili e politici (che comprende anche il diritto di dissociazione tutelato dall'art. 18 della Carta costituzionale italiana); il dovere di assicurare, senza nessuna discriminazione, il godimento delle libertà fondate su qualsiasi condizione personale ex art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; il diritto al gioco stabilito dall'art. 31 della L. 176/1991 in ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo di New York; l'art. 20 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948, che sancisce la libertà di associazione e relativa libertà di recesso dall'associazione.

Risulta quindi evidente che la riduzione del vincolo sportivo al compimento del 18° anno di età si conformerebbe alla normativa nazionale ed internazionale.

Della stessa necessità ha parlato l'allora Ministro Graziano Del Rio, nella risposta all'interrogazione parlamentare presentata dall'On. Filippo Fossati il 19.12.2013, l'allora Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega allo sport, evidenziando che *“Appare difficilmente contestabile l'affermazione che il vincolo porti in concreto a limitazioni anche forti sulle scelte future degli atleti dilettanti. Ad esempio, proprio nel caso dei giovani calciatori mentre, da un lato, l'esistenza del vincolo può essere compresa fino al compimento della maggior età, d'altro lato risulta altrettanto evidente che subito dopo si interviene in una fascia di età cruciale per il futuro professionale e amatoriale del calciatore.”*

Una rivisitazione dell'istituto in parola, che riduca il vincolo sportivo al compimento del 18° anno di età, risulterebbe perfettamente in linea con il contenuto del sopra citato dell'art. 12 comma 2 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate affiliate al CONI.

In conclusione si tratta di ripensare il sistema, adottando un approccio in linea con gli assetti organizzativi internazionalmente invalsi, diminuendo la durata del vincolo fino alla maggiore età e migliorando, nel contempo, il sistema di incentivazione dei settori giovanili delle Società (attualmente rappresentato dal premio di preparazione, dal premio di addestramento e formazione tecnica e dal premio alla carriera).

5) la previdenza degli sportivi e la loro rappresentanza negli organi preposti

L'art. 5 della legge 366/73, “Estensione ai calciatori ed allenatori di calcio della previdenza ed assistenza (...)”, prevede che *“Ferre restando le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, per il Fondo speciale è costituito un comitato di vigilanza del quale fanno parte (...)”*. La successiva legge 91/81, “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”, all'art. 9 recita *“(...) Del comitato di vigilanza previsto dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1973, n. 366, fanno parte anche due rappresentanti dei professionisti sportivi previsti dal presente articolo designati dalle organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale. (...)”*. La rappresentatività degli Sportivi professionisti negli organi dell'allora Enpals è stata prevista e garantita fin in origine da precise norme di legge. Infatti i rappresentanti dei lavoratori e datoriali erano presenti nel Comitato di vigilanza fino al 2003 e successivamente, come previsto dall'art. 9 del DPR 24 novembre 2003, n. 357 (riorganizzazione della governance degli Enti pubblici attraverso il sistema duale), in seno al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

Il decreto 201/2011 (decreto “Salva Italia”) nell'attribuire tutte le funzioni in capo all'Inps crea un vulnus nella normativa non esprimendosi per confermare tale garanzia. Vuoto non colmato nemmeno dal decreto dell'aprile 2012 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali che all'art. 1 recita *“ Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al fine di assicurare un'adeguata rappresentanza degli interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno degli enti soppressi ai sensi dell'articolo 21 della legge n.*

214 del 2011, è integrato di sei rappresentanti scelti nell'ambito delle categorie già individuate nei CIV degli ex INPDAP ed ENPALS, e così suddivisi in ragione della loro originaria consistenza: quattro posti alle rappresentanze ex CIV INPDAP; due posti alle rappresentanze ex CIV ENPALS.” Il successivo articolo 3 del medesimo decreto ministeriale prevede che “I componenti in rappresentanza dell'ex ENPALS sono individuati secondo criteri che tengono conto delle esigenze di pariteticità rappresentativa e degli interessi correlati alle funzioni dell'Ente soppresso, e sono così ripartiti: uno in rappresentanza dei lavoratori (...) dei settori dello spettacolo e dello sport professionistico; uno in rappresentanza dei datori di lavoro (...) dei settori dello spettacolo e dello sport professionistico. In sede di prima applicazione, ai fini dell'individuazione del settore rappresentato, si tiene conto della maggiore consistenza della platea degli assicurati”. Stante la minore consistenza della platea degli assicurati al Fondo sportivi professionisti rispetto a quello dello spettacolo, ne consegue dal 2012 la più assoluta assenza di rappresentanza del mondo dello Sport professionistico all'interno degli Organi dell'INPS. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza predispose le linee di indirizzo generale e gli obiettivi strategici dell'INPS e approva il bilancio predisposto dal Presidente dell'INPS. È composto da 22 membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi e nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La durata in carica è di 4 anni. Il Presidente del CIV è eletto, nella prima seduta del Consiglio, tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e anche la sua durata in carica è di 4 anni. Dal 2012 l'unico Fondo pensioni assente al tavolo del CIV dell'INPS è quello degli Sportivi professionisti.

Concludendo sul tema, l'anomalia dell'attuale situazione è causata dall'errata valutazione fatta dalla cosiddetta Riforma Fornero: la soppressione dell'ex-INPDAP e dell'ex-ENPALS ha fatto venir meno due Istituti/Enti e confluire in gestione all'INPS tre Fondi pensioni, quello dei dipendenti pubblici, quello dei lavoratori dello Spettacolo e quello degli Sportivi professionisti. A fronte di questo, i sei nuovi rappresentanti seduti nel CIV dell'Istituto sono stati assegnati in misura di 4 al Fondo dei dipendenti pubblici e due (di fatto) al Fondo dei lavoratori dello Spettacolo. Sarebbe stata necessaria una ripartizione diversa (o in alternativa prevedendo 8 delegati in luogo dei 6) dei rappresentanti per tutelare tutti gli interessi in campo.

Attualmente, anche a seguito della riforma della governance dell'INPS, con la costituzione del Consiglio di Amministrazione, l'Associazione Italiana Calciatori, a nome di tutto il mondo del calcio e, in generale, dello Sport, chiede di sanare questa grave ingiustizia al sistema sportivo professionistico. L'aumento di due rappresentanti al tavolo del CIV risulta essere la soluzione minima per garantire la rappresentanza di un mondo che, come dimostrato dalla consistenza patrimoniale e dalla gestione della spesa previdenziale, merita pari dignità anche nei fatti oltre che in teoria. In considerazione delle norme di carattere speciale afferenti il Fondo pensioni Sportivi professionisti e dell'incapacità della L. 91/81 di allargare la base assicurativa, rispetto a quella già prevista dalla L. 366/73 (costituzione del Fondo pensioni per calciatori e allenatori di calcio), sarebbe utile anche considerare una diversa organizzazione del Fondo Sportivi all'interno dell'INPS. Infatti più del 90 per cento degli attuali assicurati sono gli stessi iscritti al Fondo fin dal 1973. Si potrebbe ipotizzare una rivisitazione organizzativa, sempre in gestione all'INPS, con regole speciali per poter facilitare e attirare nuovi iscritti dal mondo dello sport che attualmente risulta escluso dall'obbligo assicurativo: solo a titolo esemplificativo una specie di “Gestione separata per gli Sportivi”.

6) il Disegno di Legge e la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo sportivo

L'intervento paventato sull'argomento sembra voler recepire a livello legislativo le modalità operative già poste in atto dai curatori nell'ambito delle procedure fallimentari che hanno interessato negli ultimi anni il mondo del calcio e il trasferimento del c.d. Titolo Sportivo in ipotesi di accertata insolvenza di un Club.

Nelle situazioni fallimentari monitorate da AIC, le curatele hanno sempre effettuato una valutazione

dell'azienda sportiva - e, a volte, anche di singoli assets - per redigere i bandi d'asta relativi alla vendita, ricorrendo ad esperti del settore che hanno redatto perizie giurate di valore.

Su queste premesse, riteniamo utile sottoporre all'Onorevole Commissione alcune nostre perplessità. L'introduzione di una espressa previsione normativa nei termini indicati dal Disegno di Legge non aggiungerebbe, di fatto, nulla di nuovo nelle modalità operative finora seguite in tale ambito. Per contro una rigida e farraginosa procedura potrebbe pregiudicare la possibilità del trasferimento del c.d. Titolo Sportivo negli stretti tempi previsti nell'ambito del sistema della FIGC.

A nostro sommo avviso, la procedura di valutazione dell'azienda sportiva, da eseguire attraverso una perizia giurata di un esperto, dovrà essere demandata esclusivamente all'impulso degli organi concorsuali - ferma ovviamente la *vis attractiva* del Tribunale territorialmente competente sancita dall'art. 24 della Legge Fallimentare - e dovrà prevedere un binario privilegiato per una esecuzione rapida e snella.

Invero l'art. 52 della NOIF (Norme Organizzative Interne della FIGC) - dopo aver definito il c.d. Titolo Sportivo e sancito il principio generale del divieto di valutazione economica e cessione del medesimo - prevede il potere eccezionale del Presidente Federale di attribuirlo entro il 10 giugno della stagione in corso in presenza di determinate condizioni; tra queste spicca il presupposto "*di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza;*" (art. 52 NOIF, comma terzo, punto 1).

La previsione di un termine ultimo (il 10 giugno) impone la necessità per la procedura di avere uno strumento snello e veloce, pena il rischio dell'impossibilità di poter effettuare non solo la cessione dell'azienda, ma tutti gli ulteriori adempimenti utili ad ottenere il trasferimento del Titolo Sportivo da parte della FIGC in capo alla newco entro la data ultima prefissata.

7) il Disegno di Legge e il riordino dei rapporti di rappresentanza tra l'agente sportivo, il calciatore e la società

Il tema del riordino dei rapporti con gli agenti sportivi propone numerosi spunti di riflessione.

La figura dell'agente sportivo ha vissuto negli ultimi anni una fase di totale deregulation imposta dalla FIFA nell'anno 2015 e prontamente recepita anche all'interno del nostro sistema federale a partire dal 31 marzo del medesimo anno.

Sebbene le finalità perseguite con la liberalizzazione fossero lodevoli, il libero accesso alla professione dell'agente sportivo ha permesso la proliferazione di figure non qualificate, a volte pericolose e spesso causa di dissidi e danni per calciatori e società.

In tale contesto abbiamo ricevuto notizie dalle associazioni rappresentative della categoria degli Agenti in merito alla proliferazione di pratiche commerciali non corrette, in virtù delle quali gli agenti "acquisterebbero" di fatto la fiducia del calciatore contro il versamento di somme di danaro non tracciate o giustificate, ad esempio, da fittizie cessioni dei diritti di immagine del tesserato.

Per tali motivi è stata favorevolmente accolta la reintroduzione di un esame di abilitazione alla professione sancito dal comma 373 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2018 e dal successivo D.P.C.M. del 23.03.2018; la necessità di superare una serie di esami prima di poter esercitare la professione dell'agente sportivo permetterà la formazione di nuove figure professionali competenti e utili alle parti contraenti al momento della trattativa

e della conclusione di un'operazione economica nel campo dello sport professionistico.

Per contro riteniamo necessario ed imprescindibile l'emendamento di tali provvedimenti nel punto in cui, pur nell'apprezzabile intento di perseguire gli abusi, hanno codificato un'ipotesi sanzionatoria di nullità dei contratti e dei tesseramenti che potrebbe essere utilizzata in modo distorto e pericoloso. Sulla scorta del richiamo contenuto nel comma 373 dell'art. 1 della Finanziaria 2018, l'art. 7 del citato D.P.C.M. ha ribadito la nullità del contratto e del tesseramento degli atleti - e tra essi i calciatori - qualora nella trattativa e nella conclusione sia intervenuto "a qualsiasi titolo" un soggetto non iscritto nel Registro nazionale degli agenti sportivi.

Tale ipotesi di nullità del contratto e del tesseramento potrebbe essere oggetto di un utilizzo distorto e fraudolento; basterà, infatti, ad uno sportivo professionista o ad una società trovare un soggetto compiacente e senza scrupoli, pronto a dichiarare il proprio intervento "a qualsiasi titolo" nell'operazione conclusasi anche alcuni anni prima, per poter pretendere la nullità e l'immediata risoluzione di un vincolo divenuto indesiderato e che, diversamente, sarebbe inscindibile fino alla naturale scadenza. Tale eventualità non è accettabile.

Un ulteriore tema delicato che la legge si prefigge di affrontare risiede nella regolamentazione delle ipotesi di conflitto di interessi, soprattutto alla luce delle storture che potrebbero derivare dall'attuale vuoto normativo venutosi a creare a seguito dell'abrogazione del comma 4 bis dell'art. 51 T.U.I.R. e dei numerosi accertamenti intervenuti in materia di "fringe benefit".

L'agente di calciatori oggi può legittimamente assistere entrambe le parti nella conclusione di una trattativa tesa alla conclusione, al rinnovo ovvero alla risoluzione di un rapporto di lavoro sportivo (il c.d. "mandato congiunto"). Benché esistano nel nostro ordinamento statuale altre figure di intermediari che mettono in contatto le parti contraenti di un affare, non si condividono le ragioni per cui - a dire dell'Agenzia delle Entrate - nell'ambito dello sport professionistico la prestazione svolta dall'agente nell'interesse di un Club debba essere presuntivamente considerata come se fosse stata svolta, quantomeno in parte, anche nell'interesse del calciatore.

L'attuale vuoto normativo impone oggi una nuova riflessione sull'argomento che non potrà prescindere dal superamento della presunzione di fringe benefits oramai cassata dalla giurisprudenza delle commissioni tributarie.